

Il diritto di abitazione del coniuge superstite

di GIULIA DONADIO

Tizio, con testamento olografo, costituisce il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare a favore di tre soggetti: la moglie Tizia, la figlia Caia e la nipote Caietta.

La pronuncia in commento si sofferma, pertanto, sulla sorte della disposizione testamentaria lesiva del diritto esclusivo di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 cpv. c.c.

Occorre, dunque, chiarire se l'autonomia testamentaria del *de cuius* sia in grado di impedire, in radice, l'operatività della norma menzionata e quali siano i rimedi esperibili dal coniuge superstite a fronte di una disposizione "in deroga" all'art. 540 cpv. c.c.

Come è noto, l'art. 540 cpv. c.c. sancisce che, alla morte di un soggetto, al coniuge superstite spettano il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la corredano, purché siffatti beni fossero, prima della morte, di proprietà del *de cuius* o in comproprietà tra i coniugi.

Tali attribuzioni compongono la c.d. "legittima qualitativa" e si aggiungono alla riserva spettante al coniuge in senso quantitativo. Esse rispondono, infatti, ad una *ratio* diversa da quella meramente patrimoniale e sono espressione di quella "sociologia della salute" (Mengoni) che la sensibilità riformatrice del 1975 ha ben colto.

La facoltà di abitare la casa familiare vita natural durante e di godere dei mobili che vi si trovano risponde, infatti, all'interesse morale del superstite, al quale è consentito di conservare le abitudini maturate durante il matrimonio.

Nella previsione di cui all'art. 540 cpv. c.c. è dato cogliere, dunque, un personalismo prospettico del legislatore, in linea con la complessiva valorizzazione della figura del coniuge all'interno del sistema successorio che ha caratterizzato la riforma del 1975.

Alla luce dell'importanza della previsione e della *ratio* che essa esprime, i diritti di abitazione e di uso in questione godono di peculiarità oggettive e conformative anche della situazione reale ad essi riferibile: è opinione comune, per esempio, che le facoltà di godimento ad essi sottese non siano soggette ai "limiti del bisogno" del titolare e della sua famiglia (con una deviazione, dunque, rispetto al regime "classico" di cui agli artt. 1021 ss. c.c.).

La peculiare forza della norma deve, allora, riflettersi nel meccanismo acquisitivo dei diritti in questione: essi formano oggetto di due legati *ex lege*, acquistati automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, secondo la regola di cui all'art. 649 c.c.

L'ordinanza in commento sottolinea le conseguenze di siffatta natura giuridica e del meccanismo acquisitivo tipico del legato ad essa connesso.

In primo luogo, l'automatismo dell'acquisto all'apertura della successione priva di valenza ogni disposizione testamentaria con cui il *de cuius* abbia inteso attribuire ad altri soggetti il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare o diritti più ampi. Se, per esempio, con il testamento si sia disposto della proprietà del bene a favore di un terzo, il lascito deve intendersi circoscritto alla proprietà gravata dal diritto di abitazione sorto per legge a favore del coniuge superstite.

In secondo luogo, da quanto appena osservato discende la conformazione del rimedio esperibile dal superstite contro una disposizione avente ad oggetto l'attribuzione ad altri dell'abitazione della casa familiare o di un diritto poziore sulla stessa.

L'inattitudine dell'autonomia testamentaria a impedire il sorgere dei diritti di cui all'art. 540 cpv. c.c. fa sì, infatti, che il superstite acquisti in ogni caso siffatti diritti e che possa, a fronte di una disposizione contraria al disposto della legge, semplicemente agire per il recupero di beni che già si trovano nella sua titolarità dal momento dell'apertura della successione.

L'ordinanza conferma, quindi, la tesi sul punto prevalente in dottrina, e risalente al Ferri, secondo cui il presidio dei diritti di cui all'art. 540 cpv. c.c. è un'azione di rivendica, mentre non risulta necessario l'esperimento di un'azione di riduzione – ancorché “*sui generis*” (Mengoni) – verso il beneficiario della disposizione lesiva di tali diritti.

L'ordinanza deve, poi, essere segnalata anche per un altro profilo: è chiarito, infatti, che neppure il meccanismo del legato in sostituzione di legittima a favore del coniuge, *ex art. 551 c.c.*, è in grado di impedire il sorgere dei diritti di abitazione e uso di cui all'art. 540 cpv. c.c., oggetto di una legittima qualitativa “non sostituibile” a mezzo del legato privativo.